

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 gennaio 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029** **Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
 16715047 **Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale***

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 gennaio 2002.

Ulteriori disposizioni per il completamento degli interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio. (Ordinanza n. 3173) . . . Pag. 4

Ministero dell'interno

DECRETO 21 dicembre 2001.

Aggiornamento delle tariffe dovute per l'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Pag. 4

DECRETO 21 dicembre 2001.

Aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco previste dal decreto interministeriale 21 settembre 1998. . . . Pag. 5

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003; terza e quarta tranche.
Pag. 6

Ministero della salute

DECRETO 12 novembre 2001.

Attuazione della Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Pag. 8

DECRETO 3 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asavis» Pag. 17

DECRETO 11 gennaio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil». Pag. 17

DECRETO 11 gennaio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone». Pag. 18

DECRETO 15 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coadvil» Pag. 18

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 25 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna chimica organica, ora Bormia S.p.a. in liquidazione, per l'unità di Cengio, nonché la proroga del trattamento di mobilità, prevista dall'art. 1, comma 29, della legge n. 388/2000, per i lavoratori dell'area Val Basento e Tito Scalo. (Decreto n. 30466). Pag. 19

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 14 dicembre 2001.

Decreto di rettifica relativo all'ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia delle entrate**

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo. Pag. 24

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como Pag. 24

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio. Pag. 25

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia Pag. 25

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Albano Laziale. Pag. 26

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Roma competente per il distretto di Albano Laziale Pag. 26

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Torino 1 - sezione atti giudiziari, Torino 1, Torino 3, Torino 4, centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Torino, Valenza, Chivasso, Saluzzo, Cuneo, Ciriè, Alessandria, Verbania, Biella, Acqui Terme, Tortona, Santhià, Moncalieri, Casale Monferrato e Fossano Pag. 26

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Pinerolo, ufficio di Vercelli, Rivoli e Ivrea Pag. 27

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia. Pag. 27

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici imposte dirette di Firenze 1 e 2, ufficio IVA, registro atti civili, registro successioni atti giudiziari, registro affitti bollo e demanio di Firenze, sezione staccata della direzione regionale di Firenze Pag. 28

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato Pag. 28

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali ACI di Teramo e L'Aquila Pag. 29

Agenzia del territorio

DECRETO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena, servizio di pubblicità immobiliare Pag. 29

DECRETO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato, servizio di pubblicità immobiliare Pag. 30

DECRETO 24 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza Pag. 30

DECRETO 24 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Modena Pag. 31

DECRETO 24 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Rimini Pag. 31

DECRETO 10 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Ravenna Pag. 32

DETERMINAZIONE 8 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Genova Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2001, recante indirizzi per l'attuazione del programma di Governo Pag. 33

Ministero dell'interno:

Assunzione di nuova denominazione ed approvazione del nuovo statuto della fabbrica «Sagrestia della Cattedrale di Todì», in Todì Pag. 33

Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, in Roma Pag. 33

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare dei sacerdoti missionari della regalità di N.S.G.C., in Roma Pag. 33

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della congregazione delle suore ospedaliere di Gesù Nazareno, in Roma Pag. 34

Approvazione del nuovo statuto della fabbrica «Opera di S. Maria della Stella», ossia «Opera del Duomo di Orvieto», in Orvieto Pag. 34

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore», in Lecce Pag. 34

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 22 gennaio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 34

Scadenza del termine di validità di alcune lotterie ad estrazione istantanea Pag. 34

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Merck Generics». Pag. 34

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assieme Mite». Pag. 36

Autorità di bacino interregionale del fiume Magra: Avviso di adozione del progetto del piano stralcio «Messa in sicurezza idraulica delle aree prospicienti il tratto focivo del fiume Magra» e di proroga dei termini per la consultazione degli elaborati e la presentazione di osservazioni al progetto di piano stralcio «Assetto idrogeologico del bacino del fiume Magra». Pag. 36

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

Accordi della Conferenza Stato-regioni relativi alla seduta del 22 novembre 2001.

Da 01A13274 a 01A13278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 14 gennaio 2002.

Ulteriori disposizioni per il completamento degli interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio. (Ordinanza n. 3173).

**IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le ordinanze n. 2396 del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994; n. 2420 del 1° febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1996; n. 3120 del 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001, concernenti interventi urgenti diretti a mitigare il dissesto idrogeologico nel comune di Corniglio;

Vista la nota n. GAB/11158 del 10 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale viene segnalata l'opportunità di accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Presidente della provincia di Parma, di ulteriori sei mesi del termine previsto dall'art. 3, comma 1, della citata ordinanza n. 3120 del 4 aprile 2001, limitatamente all'intervento urgente ricadente nel territorio del comune di Corniglio;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Con riferimento agli ulteriori interventi urgenti connessi al dissesto idrogeologico di Corniglio di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 3120 del 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001, il termine di cui all'art. 3, comma 1, della citata ordinanza n. 3120 del 4 aprile 2001, relativo all'applicazione dei progetti e alla consegna dei lavori, è prorogato al 13 aprile 2002.

2. Per l'approvazione dei progetti e per la consegna dei lavori da effettuarsi nei termini di cui al precedente comma 1, ad integrazione dell'elenco di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3120/2001, è autorizzata la deroga alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9.

3. Il termine per il completamento degli interventi di cui all'art. 2, dell'ordinanza n. 3120 del 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001, è fissato al 13 aprile 2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A00636

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 2001.

Aggiornamento delle tariffe dovute per l'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Vista la legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1996, contenente le tariffe per l'attività di formazione tecnico-professionale attribuita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Ravvisata la necessità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 609, di procedere alla

rideterminazione ed aggiornamento delle tariffe in questione, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo marzo 1997-dicembre 2000;

Decreta:

Le tariffe dovute per l'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, previste dal decreto interministeriale 14 ottobre 1996 sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Resta invariato quanto stabilito nel decreto 14 ottobre 1996, all'art. 1, commi 2, 3 e 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

ALLEGATO

TARIFE ORARIE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ACCERTAMENTO RESI DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626.

A) Attività di formazione e addestramento svolto in sedi diverse da quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Personale docente	Tariffa oraria
ore teoriche	euro 114,00
ore pratiche	euro 74,00

Le lezioni teoriche saranno svolte da dirigenti e da personale dell'area operativa tecnica con qualifica non inferiore ad assistente tecnico antincendio.

Le lezioni pratiche saranno svolte da capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Personale non docente	Tariffa oraria
operatore con qualifica di vigile	euro 40,00

Alle tariffe orarie viene aggiunto il costo per le eventuali spese di missione, in base alle vigenti disposizioni in materia.

B) Attività di formazione svolta nelle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per ogni modulo di formazione della durata di quattro ore, viene prevista una quota di euro 103,00 per ciascun partecipante (minimo 15 partecipanti).

C) Attività di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità.

Per ciascun partecipante viene prevista una quota di euro 45,00.

02A00620

DECRETO 21 dicembre 2001.

Aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco previste dal decreto interministeriale 21 settembre 1998.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1998, contenente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ravvisata la necessità, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 246, di procedere alla rideterminazione ed aggiornamento delle tariffe in questione, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo ottobre 1998-dicembre 2000;

Decreta:

Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco previste dal decreto interministeriale 21 settembre 1998 sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

TABELLA 1

DETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE ORARIE PER L'IMPEGNO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

A) Servizi di prevenzione incendi.

Operatore tecnico	Tariffa oraria
1. Esame progetto	euro 41,00
2. Sopralluogo	euro 45,00

B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso.

	Tariffa oraria
personale della carriera direttiva dell'area operativa	euro 27,00
personale della carriera di concetto dell'area operativa	euro 22,00
capi reparto e capi squadra	euro 21,00
vigili	euro 19,00

C) Servizi resi dal centro studi esperienze.

	Tariffa oraria
operatore tecnico	euro 41,00

AVVERTENZE:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B), C), le indennità di trasferta, se in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.

TABELLA 2

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE ORARIE RELATIVE ALL'IMPEGNO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA 1 - LETTERA A).

Descrizione	Tariffa oraria
autovettura	euro 6,00
autofurgone e pullman (14 posti)	euro 8,00
autocarro e pullman (20 posti)	euro 13,00
autopompaserbatoio tipo piccolo e autobotte	euro 42,00
autopompa serbatoio tipo grande	euro 61,00
autoscala da 30/37 M	euro 111,00
autoscala da 50 M	euro 156,00
autogru da 16/25 T	euro 75,00
autogru da 30/40 T	euro 100,00
anfibo con entrobordo e anfibo con idrojet	euro 128,00
mezzi movimento terra	euro 100,00
motobarca pompa	euro 214,00
motopompa su carrello (compreso automezzo di traino)	euro 14,00

AVVERTENZE:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.

TABELLA 3

AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ORARIA DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITE PRESSO I LABORATORI DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE.

	Tariffa oraria
chimica	euro 60,00
difesa atomica	euro 60,00
elettrotecnica e comunicazione	euro 60,00
idraulica	euro 60,00
macchine a termotecnica	euro 60,00

Scienza delle costruzioni:

a) sezione temperatura ordinaria	euro 60,00
b) sezione alta temperatura (forno sperimentale) ...	euro 96,00

AVVERTENZE:

Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica con esclusione della spesa del combustibile necessario per l'alimentazione del forno e per i focolai nelle prove di spengimento, che deve essere quantificato a consuntivo.

Le tariffe orarie non comprendono l'attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto c).

TABELLA 4

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI

Tariffa oraria	euro 70,00
----------------------	------------

02A00619

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003; terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 dicembre 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno 10 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 dicembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 2002; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247

(unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A00682

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2001.

Attuazione della Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 11/40 del 16 gennaio 2001, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, riguardante i requisiti minimi dei laboratori;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, recante i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/1971/CE) come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n. 2000/24/CE) e dal decreto del Ministro della sanità 3 gennaio 2001 (recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE);

Visto il decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980 recante le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli;

Visto che dalle comunicazioni delle regioni e province autonome risulta che solo parte di esse dispongono di laboratori pubblici per il controllo ufficiale accreditati per le analisi sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari;

Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

O g g e t t o

1. È adottato per l'anno 2001 il programma comunitario coordinato di controlli ufficiali per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli di cui alla raccomandazione della Commissione della U.E. del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE.

Art. 2.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinatarie del presente programma forniscono alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai controlli ufficiali.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto dei criteri uniformi minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, unitamente alla designazione delle strutture territoriali per il campionamento e dei laboratori accreditati per gli accertamenti analitici.

3. Le designazioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.

Art. 3.

Controlli ufficiali del programma coordinato per l'anno 2001

1. Gli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, prevedono il campionamento e analisi delle:

a) combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicati nell'allegato 2 (esercizio specifico), sulla base del numero minimo di campioni per ciascuno prodotto pari a 65;

b) combinazioni forato/patata e metidation/mela (esercizio di variabilità), sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto pari a 18.

Art. 4.

Prelievo dei campioni e accertamenti analitici

1. Il prelievo di campioni dei prodotti di cui all'art. 3 viene effettuato secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980.

2. Per gli accertamenti analitici effettuati dai laboratori pubblici deputati al controllo ufficiale per i residui di antiparassitari nei prodotti alimentari si applicano le metodologie oggetto dell'accreditamento ottenuto.

3. I laboratori pubblici di controllo ufficiale sono tenuti ad operare in conformità alle linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari di cui all'allegato II della raccomandazione del 3 marzo 1999 n. 1999/333/CE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 128 del 21 maggio 1999.

Art. 5.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinatarie del presente decreto trasmettono, entro il 31 maggio 2002, al Ministero della salute, D.G.S.P.V.A.N., i risultati riassuntivi dei controlli ufficiali del programma di cui all'art. 3, utilizzando il modello comunitario Tabella *B* (esercizio specifico) e il modello comunitario Tabella *F* (esercizio di variabilità) riportati rispettivamente negli allegati 3 e 4.

2. Le suddette amministrazioni comunicano, entro il 31 maggio 2002, al Ministero della salute, D.G.S.P.V.A.N., i dati relativi all'accreditamento dei laboratori pubblici che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di accreditamento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di accreditamento, utilizzando il modello comunitario Tabella *G* (laboratori) riportato nell'allegato 5.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 41*

ALLEGATO 1

CRITERI UNIFORMI MINIMI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO COORDINATO DI CONTROLLI PER L'ANNO 2001 IN MATERIA DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI.

1. Combinazioni prodotto/residuo di antiparassitari indicati nell'allegato 2. (Esercizio specifico).

1.1. Campioni: i prodotti alimentari da sottoporre al campionamento ufficiale, per l'anno 2001, sono i seguenti:

fragole;
lattughe;
mele;
pomodori;
uve.

Su tali prodotti vanno ricercati i sotto elencati residui di antiparassitari:

gruppo «A» (acefato, gruppo benomil clorpirifos, iprodione, metamidofos);

gruppo «B» (diazinon, metalaxil, metidation, tiabendazolo, triazofos);

gruppo «C» (clorpirifosmetile, deltametrina, endosulfan, imazalil, lambdacialotrin, gruppo maneb, mecarbam, permetrina, pirimifosmetile, vinclozolin);

«gruppo D» (azinfosmetile, captan, clorotalonil, diclofluanid, dicofol, dimetoato, folpet, malation, ometoato, procimidone, propinamide, azossistrobina).

Il numero minimo di campioni per ciascun prodotto da prelevare e analizzare è pari a 65, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato italiano.

Tale numero è da suddividere tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto indicato nella tabella 1.

1.2. Punti di prelievo: il prelievo dei campioni viene effettuato preferibilmente alla distribuzione.

1.3. Procedure di campionamento: si applicano le procedure stabilite con il decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980.

1.4. Metodi di analisi: per gli accertamenti analitici si applicano i metodi riferiti nel certificato di accreditamento.

1.5. Trasmissione dei dati: la trasmissione al Ministero della salute dei dati sulle analisi e dei dati relativi all'accreditamento dei laboratori, deve essere effettuata a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 maggio 2002, utilizzando i modelli Tabella *B* e Tabella *G* riportati, rispettivamente, negli allegati 3 e 5 del presente decreto.

2. Combinazioni forato/patata e metidation/mela (esercizio di variabilità).

2.1. Campioni: i prodotti alimentari da sottoporre al campionamento ufficiale, per l'anno 2001, sono i seguenti:

patate;
mele.

Sui campioni di patate è da ricercare il residuo di antiparassitario: forato.

Sui campioni di mele è da ricercare il residuo di antiparassitario: metidation.

Il numero minimo di campioni per ciascun prodotto da prelevare e analizzare è pari a 18.

Tale numero è da suddividere tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto indicato nella tabella 1.

2.2. Punti di prelievo: il prelievo dei campioni viene effettuato preferibilmente alla produzione e se possibile da un unico produttore.

2.3. Procedure di campionamento: si applicano le procedure stabilite con il decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980.

In questo esercizio va prelevata una aliquota in più dei campioni ufficiali da sottoporre ad analisi rispetto alla procedura usuale prevista.

Nel caso in cui i risultati del campione di laboratorio analizzato hanno evidenziato un livello rilevabile dell'antiparassitario in questione, vengono sottoposti ad analisi i singoli componenti formanti l'aliquota prelevata in più.

2.4. Metodi di analisi: si suggerisce l'impiego del metodo analitico riferito nel certificato di accreditamento.

2.5. Trasmissione dei dati: la trasmissione al Ministero della salute dei dati sulle analisi deve essere effettuata a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 maggio 2002, utilizzando il modello Tabella *F* riportato nell'allegato 4 del presente decreto.

ALLEGATO I

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
 UFFICIO V - CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI - PIAZZA MARCONI 25, 00144 ROMA - FAX +39-06-59943865 E-MAIL: DAV.U05@SANITA.IT

TABELLA 1**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**

del 22 dicembre 2000

relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001 per
 garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei
 cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

CODICE REGIONE	REGIONI/PROVINCE	ESERCIZIO SPECIFICO					ESERCIZIO DI VARIABILITA'	
		NUMERO MINIMALE DI CAMPIONI DA PRELEVARE E ANALIZZARE (1)					NUMERO MINIMO DI CAMPIONI DA PRELEVARE ED ANALIZZARE (2)	
		FRAGOLE	LATTUGHE	MELE	POMODORI	UVE	PATATE	MELE
010	PIEMONTE	7	7	7	7	7	2	2
020	VALLE D'AOSTA	7	7	7	7	7	2	2
041	BOLZANO	7	7	7	7	7	2	2
042	TRENTO	7	7	7	7	7	2	2
050	VENETO	7	7	7	7	7	2	2
080	EMILIA - ROMAGNA	8	8	8	8	8	2	2
090	TOSCANA	8	8	8	8	8	2	2
100	UMBRIA	7	7	7	7	7	2	2
110	MARCHE	7	7	7	7	7	2	2
TOTALI		65	65	65	65	65	18	18

(1) I residui di antiparassitari da ricercare sono quelli indicati nell'allegato 2

(2) -- nelle patate va ricercato il residuo di antiparassitario del FORATO -- nelle mele va ricercato il residuo di antiparassitario METIDATION

**COMBINAZIONI ANTIPARASSITARIO/PRODOTTO DA CONTROLLARE
NEL QUADRO DELL'AZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1
DELLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE**

RESIDUI DI ANTIPARASSITARI DA ANALIZZARE	ANNO 2001
GRUPPO A	
ACEFATO	(a)
GRUPPO BENOMIL	(a)
CLORPIRIFOS	(a)
IPRODIONE	(a)
METAMIDOFOS	(a)
GRUPPO B	
DIAZINON	(a)
METALAXIL	(a)
METALAXIL	(a)
METIDATION	(a)
TIABENDAZOLO	(a)
TRIAZOFOS	(a)
GRUPPO C	
CLORPIRIFOSMETILE	(a)
DELTAMETRIN	(a)
ENDOSULFAN	(a)
IMAZALIL	(a)
LAMBDAIALOTRIN	(a)
GRUPPO MANEB	(a)
MECARBAM	(a)
PERMETRIN	(a)
PIRIMIFOSMETILE	(a)
VINCLOZOLIN	(a)
GRUPPO D	
AZINFOSMETILE	(a)
CAPTAN	(a)
CLORTALONIL	(a)
DICLOFLUANID	(a)
DICOFOL	(a)
DIMETOATO	(a)
DISULFOTON	(a)
FOLPET	(a)
MALATION	(a)
OMETOATO	(a)
OSSIDEMETON-METILE	(b)
FORATO	
PROCIMIDONE	(a)
PROPIZAMIDE	(a)
TIOMETONE	
AZOSSISTROBINA	(a)

GRUPPO E (*)	
ALDICARB	
BROMOPROPILATO	
CIPERMETRIN	
METIOCARB	
METOMIL	
MONOCROTOFOS	
PARATION	
TOLILFLUANID	

(a) MELE, POMODORI, LATTUGA, FRAGOLE, UVE

(b) MELE

(*) Gruppo di residui antiparassitari da analizzare a partire dall'anno 2002

ALLEGATO 3

TABELLA B: NOTIFICHE DEL PROGRAMMA COORDINATO (ESERCIZIO SPECIFICO) ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Gruppo di prodotti: prodotti vegetali (mela, pomodoro, lattuga, fragole, uva)		Categorie del prodotto: (#)		Anno di campionamento: 2001		Paese referente		Italia		Con residui al di sopra del MRL:		Con residui al di sopra EC-MRL:		Con residui al di sopra del MRL nazionale:	
Numero totali di campioni analizzati:		Senza residui rilevabili:		Con residui rilevabili coincidenti o al di sotto del MRL o senza MRL:		Numero di campioni analizzati:		Senza residui rilevabili:		Con residui al di sopra del MRL:		Con residui al di sopra EC-MRL:		Con residui al di sopra del MRL nazionale:	
Pesticidi (**)		Totale numero di campioni		Numero di campioni senza residui		Limite di determinazione analitica		Campioni con residui quantificabili in classi di valori (in mg/Kg)(*)		Livello massimo di residuo trovato (mg/Kg)		Numero di campioni con residui eccedenti l'MRL		Fonte normativa (mg/Kg) MRL	
Gruppo A								0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 >50							
Acetato															
Gruppo Benomil (#)															
Clorpirifos															
Iprodione															
Metamicrofos															
Gruppo B															
Diazinon															
Metidati															
Metidation															
Triabenzolo															
Triazofos															
Gruppo C															
Clorpirifosmetile															
Deltametrin															
Endosulfan															
Imazati															
Lambdacirolin															
Gruppo Maneb															
Mecarbam															
Pernmetrin															
Pirimicometile															
Vinclozolin															

	Totale numero di campioni	Numero di campioni senza residui	Unità di determinazione analitica	Campioni con residui quantificabili in classi di valori (in mg/Kg) (*)										Livello massimo di residui trovato (mg/Kg)	Numero di campioni con residui eccedenti l'MRL	MRL (mg/Kg)	Fonte normativa MRL
				0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	20	50	>50	
Pesticidi (**)																	
Gruppo D																	
Azinfosmetile																	
Capten																	
Clortalonil																	
Diclofluandil																	
Dicofol																	
Dimetoato																	
Disulfoton																	
Folpet																	
Malatlon																	
Omefoato																	
Ossidemeton-Metile																	
Forato																	
Proclitidione																	
Propazinide																	
Thiomelone																	
Azoxastrobina																	
Gruppo E																	
Aldicarb																	
Bromopropilato																	
Cipermetrin																	
Metocarb																	
Metomil																	
Monocrofos																	
Paralich																	
Totilfluandil																	

(*) es. la colonna 0,02 include un range da 0,011... mg/Kg fino a 0,020... mg/Kg

(**) il nome inglese in ordine alfabetico

(***) E=EC-MRL, N= nazionale MRL, W= senza MRL

(*) Indicare la categoria di prodotto sottoposta allo specifico esercizio
(**) Benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl (somma di residui espressi in carbendazim)

ALLEGATO 4

Tabella F: Dati dell'esercizio di variabilità

Anno: 2001			Paese referente: Italia		
Derrata alimentare:					
Pesticidi ricercati:					
Campioni prelevati presso un unico produttore (si/no)					
	Risultato (mg/kg)	Identificativo del campione			
Campione composito					
Singole unità (*)					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Valore massimo (mg/kg)					
Valore medio (mg/Kg)					
Fattore di variabilità (**)					

(*) Inserire più righe se necessario

(**) definito come rapporto tra valore massimo e valore medio

ALLEGATO 5

Tabella G: Laboratori

Anno:	<u>2001</u>
Paese:	<u>Italia</u>

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8
	Carico di lavoro riferito all'esercizio di monitoraggio	Stato di Accreditazione			Partecipazione a tests Proficiency 2001	Applicazione delle procedure U.E. relative al controllo della qualità (riferire ogni elemento come specificato nella tabella sottostante con il proprio numero)	
Nome del Laboratorio che esegue l'esercizio di monitoraggio	Numero di campioni analizzati nel monitoraggio	Accreditamento realizzato (sì/no) Fornire certificazione	Data di accreditamento	Ente di accreditamento	Quale? Scopo?	Parte applicata	Parte non applicata
Esempio: Lab. Analitico 1	65	sì	12.01.1998	AKKRI	FAPAS, Ditiocarbammati	1,2 (parzialmente) 5,6,9	2 (parzialmente) 3,4,7,8
Lab. Analitico 1	20	sì	15.03.1999	AKKRI	CHEK, GC-metodo multi-residuo	2,5,6,7,8,9	1,3,4
Lab. Analitico 2	12	no				nessuno	tutto
Lab. Analitico 3	3	no				nessuno	tutto

Procedure sul controllo qualità adottate dall'U.e. (rif. Allegato II della Raccomandazione della Commissione 1989/333/CE)

Numero elemento	Contenuto
1	Operazioni principali
2	Campionamento, trasporto, preparazione e conservazione dei campioni
3	Standards di Pesticidi, calibratura, soluzioni
4	Estrazione e concentrazione
5	Contaminazione e interferenza
6	Calibratura analitica e integrazione cromatografica
7	Metodi analitici
8	Test Proficiency e analisi dei materiali di riferimento
9	Conferma dei risultati
10	Rapporto sui risultati

02A00530

DECRETO 3 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asavis».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ASAVIS:

4 g/100 ml sospensione rettale 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 033292018;

800 mg compresse gastroresistenti 24 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 033292020;

400 mg compresse gastroresistenti 50 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 033292032;

500 mg supposte 20 supposte - A.I.C. n. 033292044.

Ditta: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A00629

DECRETO 11 gennaio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 20 novembre 2001 della ditta Ratiopharm GmbH (Germania);

Decreta:

È sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, la specialità medicinale:

VERAPAMIL:

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 034124014;

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 034124026.

Ditta: Ratiopharm GmbH (Germania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, alla ditta interessata.

Roma, 11 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A00626

DECRETO 11 gennaio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma, 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 20 novembre 2001 della ditta Ratiopharm GmbH (Germania);

Decreta:

È sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, la specialità medicinale:

PROPAFENONE:

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 034123012.

Ditta: Ratiopharm GmbH (Germania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, alla ditta interessata.

Roma, 11 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A00627

DECRETO 15 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coadvil».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 20 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Whitehall S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

COADVIL - 20 confetti - A.I.C. n. 028102010.

Ditta: Whitehall S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A00628

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna chimica organica, ora Bormia S.p.a. in liquidazione, per l'unità di Cengio, nonché la proroga del trattamento di mobilità, prevista dall'art. 1, comma 29, della legge n. 388/2000, per i lavoratori dell'area Val Basento e Tito Scalo. (Decreto n. 30466).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 78, comma 33, della stessa legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, che prevede sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Bormia (già Acna chimica organica, in liquidazione), con sede e stabilimento in Cengio (Savona), con la quale è richiesta la concessione degli interventi di cui al già richiamato art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2001, in favore di 59 lavoratori dipendenti, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, relativamente al periodo dal 20 settembre 2001 al 19 settembre 2003;

Considerato che l'azienda, a causa del grave stato di crisi socio-ambientale dell'area industriale di Cengio, ha avviato un complesso programma di bonifica e di messa in sicurezza del sito, ed in ragione di ciò, ha usufruito dell'intervento straordinario di integrazione sala-

riale per ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, per il biennio 20 settembre 1999-19 settembre 2001;

Considerato che dall'esame della suddetta domanda, inoltrata a seguito dell'accordo ministeriale del 18 settembre 2001, emerge che la Bormia (già Acna chimica organica) sta proseguendo nella realizzazione del suddetto progetto e, una volta che lo stesso sia ultimato, si è impegnata ad agevolare il riutilizzo di proprie aree onde favorire l'insediamento di nuove imprese e la ricollocazione di propri lavoratori presso queste ultime, a seguito dell'accordo di programma sottoscritto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visti, per quanto riguarda la proroga del trattamento di mobilità, i verbali sottoscritti presso la direzione regionale del lavoro di Potenza in data 24 settembre 2001 e presso la direzione provinciale del lavoro di Matera in data 26 settembre 2001, con i quali è stata posta in evidenza la necessità di tutelare il reddito di alcuni lavoratori, i quali, pur rientrando nella platea dei destinatari dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 — che ha previsto la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001, in favore dei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge n. 219/1981 per i quali sono stati avviati contratti d'area, la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, nonché per i lavoratori ex dipendenti da aziende della Valbasento interessate da accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/1996 — non hanno potuto godere del beneficio previsto dalle sopra richiamate norme, per una scadenza successiva al 31 dicembre 2000 della precedente proroga del trattamento, per motivi connessi alle disposizioni amministrative in materia di mobilità;

Ritenuta, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 248/2001, la necessità di concedere il trattamento CIGS alla S.p.a. Bormia (già Acna chimica organica) onde consentire a tale società di conseguire gli obiettivi sopra descritti, nonché di estendere — al fine di evitare disparità di trattamento — la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001, a coloro che, pur rientrando nelle fattispecie di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 346/2000, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge n. 388/2000, non hanno beneficiato della suddetta proroga;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, è concesso, nel limite di lire tre miliardi e settecento milioni, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 59 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, dipendenti dalla S.p.a. Bormia (già Acna chi-

mica organica), con sede e stabilimento in Cengio (Savona), relativamente al periodo dal 20 settembre 2001 al 19 settembre 2003.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, la proroga, sino al 31 dicembre 2001, del trattamento di mobilità, prevista dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 346/2000, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge n. 388/2000, è estesa, nel limite di lire novecento milioni, ai lavoratori di cui ai verbali di accordo sottoscritti presso la direzione regionale del lavoro di Potenza in data 24 settembre 2001 e presso la direzione provinciale del lavoro di Matera in data 26 settembre 2001, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ridotta del 10 per cento. La misura del trattamento di mobilità di cui all'art. 2 è ridotta del 20 per cento.

Art. 4.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 25 ottobre 2001

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI POTENZA

Il giorno 24 settembre 2001, alle ore 16,30, presso la sede della direzione regionale del lavoro di Potenza, previa convocazione della medesima sono convenuti i signori:

dott. Domenico Antonio Labanca, direttore della direzione regionale del lavoro di Potenza, coadiuvato dal dott. Vito Antonio Doino;

dott.ssa Giuseppina Travaglio, responsabile della P.O. dell'ufficio politiche del lavoro e emergenze occupazionali del Dipartimento formazione cultura e lavoro della regione Basilicata, coadiuvata dalle signore Cerone Giuseppina e Palese Angela;

sig. Vito Pietrafesa, in rappresentanza della CGIL;

sig. Pietro Rubino, in rappresentanza della CISL;

sig. Francesco Santarsiero, in rappresentanza della UIL.

La riunione ha lo scopo di esaminare le problematiche connesse alla mancata concessione della proroga al 31 dicembre 2001 della indennità di mobilità per numero otto lavoratori dipendenti dalla Interklm S.p.a, zona industriale di Tito Scalo (Potenza).

Viene esaminata la posizione dei suddetti otto lavoratori che non sono stati ammessi al beneficio della proroga della indennità di mobilità di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, perché la proroga della mobilità scadrebbe (sommando alla data del licenziamento gli otto giorni e i quattordici giorni di mancato preavviso) successivamente al 31 dicembre 2001 (mentre ai sensi della circolare n. 56/92 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'inserimento nella lista di mobilità ha effetto dal giorno successivo a quello del licenziamento).

Dopo ampio ed approfondito dibattito, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dichiarano di ritenere oltre che illegittima, discriminante e penalizzante l'interpretazione della norma in argomento effettuata dalla INPS sede provinciale di Potenza, che non ha inteso erogare l'indennità di mobilità ai lavoratori in questione, pur appartenendo alla stessa platea dei lavoratori che beneficiano della proroga dell'indennità per effetto delle succitate norme.

Tutti i convenuti esprimono preoccupazione per la descritta situazione che sta determinando una crescente tensione tra i lavoratori esclusi dalla proroga dell'ammortizzatore sociale in argomento, nonché perché il suo perdurare potrebbe produrre anche riflessi negativi sull'ordine pubblico.

Per quanto sopra le parti convenute, all'unanimità, chiedono all'on. Ministro del lavoro e delle politiche sociali di adottare un provvedimento ai sensi del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, che consenta la proroga dell'indennità di mobilità ai lavoratori di seguito riportati:

- 1) Capece Gennaro nato il 13 ottobre 1946;
- 2) Chinaglia Gilberto nato il 31 gennaio 1945;
- 3) Covucci Rocco nato il 29 agosto 1946;
- 4) Iannelli Antonio nato il 2 febbraio 1946;
- 5) La Torre Carlo nato il 5 febbraio 1946;
- 6) Lombardo Francesco nato il 13 aprile 1946;
- 7) Sanza Giovanni nato il 21 gennaio 1943;
- 8) Zuccarella Giovanni nato il 16 luglio 1945.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Verbale di accordo

L'anno 2001, il giorno 26 del mese di settembre, presso la direzione provinciale del lavoro di Matera, su convocazione della medesima direzione provinciale del lavoro e previa intesa con la sede INPS di Matera, sono convocati i signori:

per la direzione provinciale del lavoro di Matera: il direttore dott. Giovanni Gurrado e la dott.ssa Anna Grazia Paternoster;

per l'INPS: il vice direttore dott. Vito Latela, il dott. Giovanni Silvano e la dott.ssa Antezza Rosaria;

per le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL: sig. Andrisani Tommaso, sig. D'Amico Luigi, sig. Piancazzi Pasquale;

per la provincia di Matera: sig. Natella Giovanni.

Scopo della riunione è la problematica connessa alla proroga della indennità di mobilità ai lavoratori dell'area Valbasento.

Dopo ampio ed approfondito dibattito.

Premesso:

1) che l'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, ha prorogato al 31 dicembre 2001 l'indennità di mobilità con scadenza entro il 31 dicembre 2000, in favore dei dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1996, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso;

2) che la sopracitata norma legislativa ha previsto la proroga dell'indennità di mobilità per duecentottantanove lavoratori Valbasento e nel limite massimo di spesa pari a 14 miliardi;

3) che, in base alle direttive della sede centrale dell'INPS nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - divisione XI, sono esclusi dal beneficio della proroga dell'indennità di mobilità di cui all'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 338:

a) i lavoratori licenziati in data 31 dicembre dalle aziende di cui sopra, con trattamento di mobilità scaduto l'8 gennaio 2001 (anziché il 31 dicembre 2000) per effetto del principio della carenza (decorrenza dell'indennità di mobilità dall'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro);

b) i lavoratori Valbasento titolari di mobilità con scadenza naturale entro il 31 dicembre 2000, differita entro il corrente anno 2001 per effetto di rioccupazione a tempo determinato;

4) che l'esclusione delle sopracitate categorie di lavoratori Valbasento dal beneficio della proroga ha creato forti tensioni sociali;

5) che, il Sottosegretario Brambilla, rispondendo all'interrogazione parlamentare, ha dichiarato la disponibilità del Governo ad accogliere la raccomandazione dei parlamentari Molinari e Adduce, al fine di trovare una soluzione alle problematiche relative alla proroga dell'indennità di mobilità per alcuni lavoratori ex Interklm e Valbasento, utilizzando le procedure previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

6) che a tal fine, su direttiva della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - divisione XI, la direzione provinciale

del lavoro ha indetto la riunione odierna intesa individuare la platea dei lavoratori Valbasento esclusi dal beneficio dell'ammortizzato sociale.

Tutto quanto sopra premesso, le parti sociali convenute organizzazioni sindacali, INPS, provincia e D.P.L.

I) Condividono ed approvano l'elenco definitivo dei lavoratori, dipendenti dalle aziende interessate da accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1996, n. 105, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, con mobilità in scadenza nel corso dell'anno 2001 e per i quali si chiede la proroga della indennità di mobilità di cui all'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, utilizzando le procedure previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.

Il sopra citato elenco, allegato A, è stato elaborato sulla scorta delle domande presentate dagli interessati e dei dati risultanti dagli archivi automatizzati dell'INPS di Matera al 31 agosto 2001. Il precitato elenco, che è parte integrante del presente verbale, compone di un foglio e contiene 25 nominativi.

II) Le parti sociali dichiarano che il bacino dei lavoratori beneficiari della proroga dell'indennità di mobilità di cui all'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, integrato come sopra, risulterebbe costituito complessivamente da 284 nominativi in conformità ai parametri normativi. Pertanto le parti sociali formulano e approvano l'elenco allegato B, elaborato sulla base delle risultanze degli elenchi redatti in data 23 febbraio 2001, 6 marzo 2001 e 15 giugno 2001 nonché in data odierna.

Le parti concordano nel ritenere definitivo detto elenco allegato B e si impegnano a non apportare modifiche.

Il sopra citato elenco allegato B, parte integrante del presente verbale, si compone di sei fogli e contiene 284 nominativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

02A00461

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2001.

Decreto di rettifica relativo all'ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Visto il decreto dirigenziale n. 1133 del 18 ottobre 2001, con il quale sono stati ammessi al finanziamento i progetti di ricerca applicata n. 3134 presentato dalla Chiron S.p.a., n. 7642 presentato dalla Mastrotto Italia S.p.a. e n. 4120-bis presentato dalla Tecnoalimenti S.p.a., così come dalla proposta formulata dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 18 aprile 2001;

Rilevata l'esistenza di meri errori materiali nella indicazione degli importi spettanti ai predetti soggetti a titolo di credito agevolato e di contributo nella spesa, che tuttavia non incidono nella complessiva determinazione dell'importo impegnato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1133 del 18 ottobre 2001, le disposizioni relative ai progetti citati sono sostituite dalle seguenti:

Ditta: **CHIRON VACCINES S.P.A.** - Siena (classificata grande impresa).

Progetto: n. 3134.

Titolo del progetto: tecnologie di analisi genomica e proteomica per lo sviluppo di vaccini innovativi.

Durata e data inizio progetto: mesi trentasei dal 1° luglio 2000.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal 29 giugno 2000.

Costo ammesso: 8.160.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: 8.160.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	8.160.000.000	0	0	0
Attività di sviluppo precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (CA) fino a L. 4.488.000.000 (€ 2.317.858,56);

contributo nella spesa (CS) fino a L. 3.264.000.000 (€ 1.685.715,32).

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera e), punto 4, del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec
Tipo agevolazione	CA - CS	CA - CS	CA - CS
Ricerca industriale	55 - 40	45 - 50	50 - 45
Sviluppo precompetitivo	55 - 25	45 - 35	50 - 30

Durata dell'intervento: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: **MASTROTTO ITALIA S.P.A.** - Arzignano (VI) (classificata grande impresa).

Progetto: n. 7642.

Titolo del progetto: nuova tecnologia di spalmatura per la rifinitura delle pelli a ridotto impatto ambientale mediante impiego di miscele emulsionate a basso contenuto di solventi.

Durata e data inizio progetto: mesi trenta dal 5 novembre 2000.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal 1° novembre 2000.

Costo ammesso: 3.950.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: 1.941.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: 2.009.000.000.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	1.941.000.000	0	0	0
Attività di sviluppo precompetitivo	2.009.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

- credito agevolato (CA) fino a L. 2.172.500.000 (€ 1.122.002,61);
 contributo nella spesa (CS) fino a L. 1.275.850.000 (€ 658.921,53).

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera e), punto 4, del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec
Tipo agevolazione	CA - CS	CA - CS	CA - CS
Ricerca industriale	55 - 40	45 - 50	50 - 45
Sviluppo precompetitivo	55 - 25	45 - 35	50 - 30

Durata dell'intervento: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: Tecnoalimenti S.C.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: n. 4120-bis.

Titolo del progetto: studio per la scomposizione analitica, l'elaborazione e la gestione di parametri caratterizzanti l'innovazione e la qualità dei prodotti e processi del sistema agro-alimentare.

Durata e data inizio progetto: mesi trentasei dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal 26 luglio 2000.

Costo ammesso: 2.145.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: 1.670.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: 475.000.000.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	1.610.000.000	60.000.000	0	0
Attività di sviluppo precompetitivo	435.000.000	40.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

- credito agevolato (CA) fino a L. 965.250.000 (€ 498.510,02);
 contributo nella spesa (CS) fino a L. 999.570.000 (€ 516.234,82).

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera e), punti 4 e 6, del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec
Tipo agevolazione	CA - CS	CA - CS	CA - CS
Ricerca industriale	45 - 50	45 - 50	45 - 50
Sviluppo precompetitivo	45 - 35	45 - 35	45 - 35

Durata dell'intervento: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: San Paolo - IMI S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A00637

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 14 dicembre 2001, dovuto a sciopero;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00621

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato

o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 14 dicembre 2001, dovuto a sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00622

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 14 dicembre 2001, dovuto a sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00623

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 14 dicembre 2001, dovuto a sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00624

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Albano Laziale.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Albano Laziale nei giorni 14, 15 (sabato) e 17 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nei giorni 14, 15 e 17 dicembre 2001 per le operazioni di attivazione dell'ufficio locale di Albano Laziale.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A00260

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Roma competente per il distretto di Albano Laziale.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Roma competente per il distretto di Albano Laziale nei giorni 14, 15 (sabato) e 17 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nei giorni 14, 15 e 17 dicembre 2001 per le operazioni di attivazione dell'ufficio locale di Albano Laziale.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998; statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A00261

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Torino 1 - sezione atti giudiziari, Torino 1, Torino 3, Torino 4, centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Torino, Valenza, Chivasso, Saluzzo, Cuneo, Ciriè, Alessandria, Verbania, Biella, Acqui Terme, Tortona, Santhià, Moncalieri, Casale Monferrato e Fossano.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Torino 1 - sezione atti giudiziari, Torino 1, Torino 3, Torino 4, centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Torino, Valenza, Chivasso,

Saluzzo, Cuneo, Ciriè, Alessandria, Verbania, Biella, Acqui Terme, Tortona, Santhià, Moncalieri, Casale Monferrato e Fossano nel giorno 14 dicembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Sciopero del personale per l'intera giornata indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA e COBAS per l'intero turno lavorativo.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
decreto ministeriale 28 dicembre 2000;
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);
decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;
decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 dicembre 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A00502

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Pinerolo, ufficio di Vercelli, Rivoli e Ivrea.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio del registro di Pinerolo, Agenzia delle entrate ufficio di Vercelli, Rivoli e Ivrea nel giorno 14 dicembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Sciopero del personale per l'intera giornata indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA e COBAS per l'intero turno lavorativo.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
decreto ministeriale 28 dicembre 2000;
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 dicembre 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A00503

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Termini Imerese nonché dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Petralia Sottana nel giorno 12 dicembre 2001;

1.2. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'ufficio del registro ammende demanio e radio, dell'ufficio del registro atti civili, dell'ufficio del registro atti giudiziari e dell'ufficio del registro bollo e successioni di Messina nel giorno 17 dicembre 2001;

1.3. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Noto nel giorno 18 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione dei nuovi uffici locali dell'Agenzia delle entrate, gli uffici di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, nei giorni a fianco indicati, non hanno operato a causa dei necessari interventi inerenti al trasloco ed a quelli di natura informatica finalizzati alla migrazione del sistema telematico verso i nuovi uffici locali di Termini Imerese, e della relativa sezione staccata di Petralia Sottana, di Messina e di Noto la cui data di attivazione è stata fissata, rispettivamente, al 13 dicembre 2001, 18 dicembre 2001 e 19 dicembre 2001.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 21 dicembre 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A00458

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici imposte dirette di Firenze 1 e 2, ufficio IVA, registro atti civili, registro successioni atti giudiziari, registro affitti bollo e demanio di Firenze, sezione staccata della direzione regionale di Firenze.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota prot. n. 2214 in data 13 dicembre 2001, dei direttori degli uffici imposte dirette di Firenze 1, ufficio imposte dirette di Firenze 2, ufficio del registro atti civili, ufficio del registro affitti, bollo e demanio, ufficio del registro successioni AA.GG. di Firenze, di previsione di mancato funzionamento;

Vista la nota 14582 in data 13 dicembre 2001, dell'ufficio IVA di Firenze, di previsione di mancato funzionamento;

Viste le note prot. n. 2258/Gab in data 20 dicembre 2001, dei direttori degli uffici imposte dirette di Firenze 1 e Firenze 2; prot. n. 11401/Segr. in data 20 dicembre 2001 dell'ufficio del registro atti civili di Firenze; in data 20 dicembre 2001 dell'ufficio IVA di Firenze; in data 20 dicembre 2001 dell'ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze; in data 20 dicembre 2001 dell'ufficio del registro successioni

AA.GG. di Firenze; in data 20 dicembre 2001 della sezione staccata della direzione regionale di Firenze tutte di conferma e richiesta di emissione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 28 dicembre 2001, prot. n. 309 Gar. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento degli uffici imposte dirette di Firenze 1 e 2, ufficio IVA, registro atti civili, registro successioni atti giudiziari, registro affitti, bollo e demanio di Firenze, sezione staccata della direzione regionale di Firenze, è accertato per i giorni 18, 19 e 20 dicembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Firenze, 31 dicembre 2001

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A00501

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 9 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 73/7/2001 in data 8 dicembre 2001, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato in data 9 dicembre 2001, a causa dello sciopero nazionale dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 dicembre 2001

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A00786

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali ACI di Teramo e L'Aquila.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

Il mancato funzionamento:

dell'ufficio provinciale ACI di Teramo nel giorno 14 dicembre 2001;

dell'ufficio provinciale ACI di L'Aquila nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

Gli uffici provinciali ACI di Teramo e di L'Aquila hanno comunicato rispettivamente, con note 1214-5 dell'11 dicembre 2001 e 2391 del 13 dicembre 2001 la chiusura al pubblico per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 11 gennaio 2002

Il direttore regionale: SIMEONE

02A00504

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena, servizio di pubblicità immobiliare.

**IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Siena n. 157671 del 14 dicembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 14 dicembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero generale nazionale del pubblico impiego;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente, che in data 19 dicembre 2001 con protocollo n. 292 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A00459

DECRETO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato, servizio di pubblicità immobiliare.

**IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Prato n. 124070 del 14 dicembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 14 dicembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero generale nazionale del pubblico impiego;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente, che in data 19 dicembre 2001 con protocollo n. 295 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A00460

DECRETO 24 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza.

**IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE REGGENTE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice della agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 175191 del 14 dicembre 2001 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 14 dicembre 2001;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dallo sciopero del personale in data 14 dicembre 2001, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 dicembre 2001

Il direttore compartimentale reggente
DEL MONACO

02A00528

DECRETO 24 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Modena.

**IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE REGGENTE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra

l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 299281 del 14 dicembre 2001 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Modena, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 14 dicembre 2001;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dallo sciopero del personale in data 14 dicembre 2001, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Modena;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Modena in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 dicembre 2001

Il direttore compartimentale reggente
DEL MONACO

02A00631

DECRETO 24 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Rimini.

**IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE REGGENTE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manteranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 178890 del 14 dicembre 2001 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Rimini, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 14 dicembre 2001;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dallo sciopero del personale in data 14 dicembre 2001, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Rimini;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Rimini in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 dicembre 2001

Il direttore compartimentale reggente
DEL MONACO

02A00632

DECRETO 10 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278,

con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manteranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 203113 del 18 dicembre 2001 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ravenna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 14 dicembre 2001;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dallo sciopero del personale in data 14 dicembre 2001, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Ravenna;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Ravenna in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A00630

DETERMINAZIONE 8 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Genova.

**IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima

dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 20 dicembre 2001, prot. 400220, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente con nota datata 20 dicembre 2001, prot. n. 16725/01;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue: il giorno 14 dicembre 2001, regione Liguria: ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A00500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2001, recante indirizzi per l'attuazione del programma di Governo.

In merito alla direttiva specificata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2001, si comunica l'avvenuta registrazione della medesima da parte della Corte dei conti con i seguenti estremi: Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, addì 14 gennaio 2002, registro n. 1, foglio n. 83.

02A00808

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione ed approvazione del nuovo statuto della fabbrica «Sagrestia della Cattedrale di Todi», in Todi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 novembre 2001, la fabbrica «Sagrestia della Cattedrale di Todi», ha assunto la

nuova denominazione di «Sagrestia della Concattedrale di Todi», con sede in Todi (Perugia). È stato, altresì, approvato lo statuto dell'ente medesimo adottato dal consiglio di amministrazione in data 2 aprile 2001 e composto di tredici articoli.

02A00494

Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 gennaio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, con sede in Roma.

02A00495

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare dei sacerdoti missionari della regalità di N.S.G.C., in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 dicembre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare dei sacerdoti missionari della regalità di N.S.G.C., con sede in Roma.

02A00496

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della congregazione delle suore ospedaliere di Gesù Nazareno, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 dicembre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della congregazione delle suore ospedaliere di Gesù Nazareno, con sede in Roma.

02A00497

Approvazione del nuovo statuto della fabbrica «Opera di S. Maria della Stella», ossia «Opera del Duomo di Orvieto», in Orvieto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 dicembre 2001, viene approvato lo statuto della fabbrica «Opera di S. Maria della Stella», ossia «Opera del Duomo di Orvieto», con sede in Orvieto (Terni).

02A00499

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore», in Lecce.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore», con sede in Lecce.

02A00498

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8830
Yen giapponese	118,53
Corona danese	7,4300
Lira Sterlina	0,61840
Corona svedese	9,2422
Franco svizzero	1,4686
Corona islandese	90,31
Corona norvegese	7,9030
Lev bulgaro	1,9518
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	32,270
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,75
Litas lituano	3,5316
Lat lettone	0,5639
Lira maltese	0,4011
Zloty polacco	3,6535
Leu romeno	28232
Tallero sloveno	220,3887
Corona slovacca	42,298
Lira turca	1183000
Dollaro australiano	1,7015
Dollaro canadese	1,4202
Dollaro di Hong Kong	6,8869
Dollaro neozelandese	2,0587

Dollaro di Singapore	1,6259
Won sudcoreano	1175,27
Rand sudafricano	10,1589

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

02A00915

Scadenza del termine di validità di alcune lotterie ad estrazione istantanea

Le seguenti lotterie ad estrazione istantanea, indette con i decreti a fianco indicati, avranno termine di validità dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*:

«La carta più alta» - decreto direttoriale 27 gennaio 2000 - *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000;

«Stramba e vinci» - decreto direttoriale 2 marzo 2000 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

«Goal» - decreto direttoriale 8 maggio 2000 - *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2000;

«Gratta & Jackpot» - decreto direttoriale 11 luglio 2000 - *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000;

«Caccia al proverbio» - decreto direttoriale 5 dicembre 2000 - *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000;

«Supercosmo» - decreto direttoriale 19 marzo 2001 - *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2001.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta con la modalità indicata nel retro dei biglietti delle lotterie suddette, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

02A00625

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Merck Generics»

Estratto decreto AIC/UAC n. 648 del 3 gennaio 2002

Medicinale: RANITIDINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302037/MG (in base 10), 11PBNP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe: «A nota 48»; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 13.330 pari a 6,88 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 22.000 pari a 11,36 euro (IVA inclusa);

20 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302330/MG (in base 10), 11PBUZ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe: «A nota 48»; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 25.448 pari a 13,14 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato dlla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 42.000 pari a 21,69 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302013/MG (in base 10), 11PBMX (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302025/MG (in base 10), 11PBN9 (in base 32);

28 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302049/MG (in base 10), 11PBP1 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302052/MG (in base 10), 11PBP4 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302064/MG (in base 10), 11PBPJ (in base 32);

56 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302076/MG (in base 10), 11PBPW (in base 32);

60 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302088/MG (in base 10), 11PBQ8 (in base 32);

90 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302090/MG (in base 10), 11PBQB (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 150 mg - A.I.C. n. 035302102/MG (in base 10), 11PBQQ (in base 32);

12 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302215/MG (in base 10), 11PBU7 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302227/MG (in base 10), 11PBUM (in base 32);

20 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302239/MG (in base 10), 11PBUZ (in base 32);

28 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302241/MG (in base 10), 11PBV1 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302254/MG (in base 10), 11PBVG (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302266/MG (in base 10), 11PBVU (in base 32);

56 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302278/MG (in base 10), 11PBW6 (in base 32);

60 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302280/MG (in base 10), 11PBW8 (in base 32);

90 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302292/MG (in base 10), 11PBWN (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302304/MG (in base 10), 11PBX0 (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302114/MG (in base 10), 11PBR2 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302126/MG (in base 10), 11PBRG (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302138/MG (in base 10), 11PBRU (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302140/MG (in base 10), 11PBRW (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302153/MG (in base 10), 11PBS9 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302165/MG (in base 10), 11PBSP (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302177/MG (in base 10), 11PBT1 (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302189/MG (in base 10), 11PBTf (in base 32);

90 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302191/MG (in base 10), 11PBTH (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302203/MG (in base 10), 11PBTv (in base 32);

12 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302316/MG (in base 10), 11PBXD (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302328/MG (in base 10), 11PBXS (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302342/MG (in base 10), 11PBXU (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302355/MG (in base 10), 11PBYM (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302367/MG (in base 10), 11PBYZ (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302379/MG (in base 10), 11PBZC (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302381/MG (in base 10), 11PBZF (in base 32);

90 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302393/MG (in base 10), 11PBZT (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035302405/MG (in base 10), 11PC05 (in base 32).

La ditta dichiara che intende commercializzare solo le confezioni 20 compresse in blister da 300 mg e in flacone da 150 mg.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: «Ranitidina Merck Generics» da 150 e 300 mg;

principio attivo: ranitidina cloridrato 150 e 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, stearato di magnesio, metilidrossipropilcellulosa (E464), titanio biossido, (E171), polidestrosio, croscarmellosa sodica, tretilcitrato, glicole polietilenico, acqua depurata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione e confezionamento:

Genpharm Inc 37 Advance Road Etobicoke Ontario M8Z 2S69 Canada;

Gerard Laboratoires 35/36 Boldoyle Industrial Estate Boldoyle Dublin 13 Irlanda.

Controllo: Mc Dermott Laboratoires Ltd - Tradingas Gerard Laboratoires 35/36 Boldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: «Ranitidina Merck Generics» è indicata nel trattamento dell'ulcera duodenale e dell'ulcera gastrica; profilassi dell'ulcera duodenale, esofagite da reflusso e nel trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00493

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assieme Mite»

Estratto decreto AIC/UAC n. 654 del 3 gennaio 2002

Specialità medicinale: ASSIEME MITE.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a. - Palazzo Galileo via F. Sforza Basiglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

turbohaler 1 inalatore 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363062/M (in base 10), 11R67Q (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 69.074 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 114.000 (IVA inclusa);

turbohaler 1 inalatore 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363011/M (in base 10), 11R663 (in base 32);

turbohaler 2 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363023/M (in base 10), 11R66H (in base 32);

turbohaler 3 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363035/M (in base 10), 11R66V (in base 32);

turbohaler 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363047/M (in base 10), 11R677 (in base 32);

turbohaler 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363050/M (in base 10), 11R67B (in base 32);

turbohaler 2 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363074/M (in base 10), 11R682 (in base 32);

turbohaler 3 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363086/M (in base 10), 11R68G (in base 32);

turbohaler 10 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363098/M (in base 10), 11R68U (in base 32);

turbohaler 18 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg - A.I.C. n. 035363100/M (in base 10), 11R68W (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Ogni dose inalata contiene:

principio attivo: budesonide 80 mcg/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 4,5 mcg/inalazione;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: AstraZeneca AB S-151 36 Sodertälje Svezia.

In alternativa per il confezionamento da: AstraZeneca UK Ltd Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

Indicazioni terapeutiche: «Assieme Mite» è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta-agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta 2-agonisti e breve durata d'azione usati al «bisogno»;

oppure:

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta 2-agonisti a lunga durata d'azione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00492

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Avviso di adozione del progetto del piano stralcio «Messa in sicurezza idraulica delle aree prospicienti il tratto focivo del fiume Magra» e di proroga dei termini per la consultazione degli elaborati e la presentazione di osservazioni al progetto di piano stralcio «Assetto idrogeologico del bacino del fiume Magra».

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Magra ha adottato, con delibera n. 104 del 13 dicembre 2001, il progetto di piano stralcio «Messa in sicurezza idraulica delle aree prospicienti il tratto focivo del fiume Magra».

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale progetto di piano, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, negli orari di ufficio presso:

regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area tutela del territorio - via Di Novoli n. 26 - Firenze;

regione Liguria - Dipartimento tutela dell'ambiente ed edilizia - Settore assetto del territorio e controllo tecnico - via D'Annunzio n. 111 - Genova;

provincia della Spezia - Area difesa del suolo - via XXIV Maggio n. 3 - La Spezia;

Autorità di bacino interregionale del fiume Magra - via A. Paci n. 2 - Sarzana.

Entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della consultazione degli elaborati, di cui al punto precedente, sarà possibile inoltrare osservazioni scritte alla regione territorialmente competente o annotarle direttamente presso le sedi sopra indicate, ai sensi dell'art. 18, comma 8, legge 18 maggio 1989, n. 183.

Si comunica inoltre che con la stessa delibera n. 104 del 13 dicembre 2001, è stata disposta una proroga dei termini per la consultazione degli elaborati e per la presentazione di osservazioni al progetto di piano stralcio «Assetto idrogeologico del bacino del fiume Magra», adottato con delibera n. 94 del 12 luglio 2001.

Il nuovo termine è di novanta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; pertanto, la data di scadenza di tale termine coincide con la data di scadenza dei termini per la presentazione di osservazioni al progetto di piano stralcio «Messa in sicurezza idraulica delle aree prospicienti il tratto focivo del fiume Magra».

02A00505

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore